



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 01/10/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE
E DI PARTE VARIABILE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrato dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 96 in data 21/07/2026 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), c. 3, CCNL 23 febbraio 2026;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente.”;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale R.V. n. 116 del 29/09/2026, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2026;

Visto l'art. 58, c. 1 CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”

Visto l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.”

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;*

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;*

Visto l'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 che dispone:

“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di

Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.”;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2026;

Rilevato che le risorse di parte stabile aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 ai sensi dell'art. 79 c. 1 del CCNL 19-21 risultano essere:

Unico importo consolidato Anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018)	€ 238.620,24
Risorse stabili soggette al limite (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 251.110,12
Risorse stabili non soggette al limite (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 109.897,90
Totale risorse stabili	€ 361.008,02

Dato atto che si intende incrementare di un importo complessivo pari a € 4.772,68, al netto degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 del Comune di Lumezzane, lo stanziamento da destinare nel dettaglio:

- alle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 19-21;
- alle risorse preordinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

L'ammontare di cui sopra, deve essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 lett. a) e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022 lett. b):

- € 3.824,83 pari all'80,14%;
- € 947,86 pari al 19,86%;

Dato atto altresì che si intende incrementare di un importo complessivo pari a € 4.404,08, al netto degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021 del Comune di Lumezzane, lo stanziamento da destinare nel dettaglio:

- alle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 19-21;
- alle risorse preordinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

L'ammontare di cui sopra, deve essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 lett. a) e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022 lett. b):

- € 3.629,40 pari all'82,41%;
- € 774,68 pari al 17,59%;

Dato atto che si intende:

- adeguare la disponibilità del fondo delle risorse decentrate alle esigenze organizzative dell'Ente con le risorse variabili di cui all'articolo 79, commi 2 e 3 del CCNL 16/11/2022, entro i limiti consentiti ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, per un totale di Euro 65.458,39, come segue:
 - progetti specifici di Settore: € 51.278,39;
 - obiettivo Emergenza sul territorio: € 10.500,00;
 - progetto 1000 Miglia 2026: € 3.680,00
- prevedere il potenziamento dei servizi di Polizia Locale, finanziato ex art. 208 C.d.S. pari ad € 23.960,00;
- non destinare ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022 – alcuna frazione di RIA calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione intervenuta l'anno precedente, in quanto essa è pari a Euro 0,00;
- destinare ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. b) del CCNL 16/11/2022 – un importo massimo corrispondente all'1.2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, limitatamente nell'importo

consentito ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, corrispondente ad Euro 22.907,45, dando atto che il maggior onere derivante dall'aumento della retribuzione delle posizioni di E.Q. dovrà essere assicurato mediante la destinazione di una quota parte delle risorse ex articolo 79 comma 2, lett. b) del CCNL 16/11/2022. Tale importo sarà compensato con un aumento della parte stabile del FRD in applicazione dei criteri di cui al precitato art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025;

- destinare ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 – una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, corrispondente ad Euro 3.824,83 (pari all'80,14%);
- destinare ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CCNL 23/02/2026 – una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, corrispondente ad Euro 3.629,40 (pari all'82,41%);
- destinare alle misure di welfare integrativo, ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali – triennio 2022-2024, la somma massima di euro 40.000, che dovrà essere erogata conformemente ai seguenti indirizzi:
 - le misure di welfare integrativo prescelte consisteranno in iniziative di sostegno al reddito della famiglia mediante il riconoscimento di contributi, il cui valore, compreso fra un minimo di 100,00 Euro ed un massimo di 500,00 Euro, dovrà tener conto anche del livello di raggiungimento degli obiettivi di performance da parte di ciascun dipendente. Allo scopo di attuare le misure previste dovrà essere affidato ad apposito operatore economico specializzato, nel rispetto delle disposizioni in materia, la gestione operativa del welfare integrativo;
 - i contributi saranno erogati sotto forma di buoni spesa, spendibili presso attività e servizi operanti sul territorio comunale.

Ritenuto altresì di:

- destinare, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, una quota parte delle risorse ex art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 pari a € 8.860,00, al fine di incrementare il trattamento accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione; il resto dell'aumento degli incarichi di Elevata Qualificazione viene finanziato con il risparmio derivante dal Fondo della Dirigenza e dal Fondo del Segretario Generale;
- destinare per il Fondo di previdenza complementare PERSEO SIRIO la quota pari a € 4.813,00 (finanziata con proventi ex art. 208 C.d.S.).
- destinare parte delle risorse stabili disponibili per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, sulla base dei criteri indicati all'articolo 14 del CCNL del 23/02/2026, privilegiando il criterio della migliore valutazione della performance individuale ottenuta nel triennio precedente all'anno di riferimento, in misura non superiore al 30% degli aventi diritto (importo stanziato € 9.100,00);

Dato atto inoltre che si è provveduto ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per la contrattazione integrativa 2026 con le seguenti risorse variabili:

A) Risorse variabili previste dall'art. 79 c. 2 CCNL 19-21:

- Risorse destinate dalla citata deliberazione della Giunta di indirizzi per la costituzione del fondo e per la contrattazione integrativa 2026 precedentemente illustrate;
- Risparmi conseguiti sulle risorse stabili del fondo salario accessorio 2026 come previsto dall'art. 80 c. 1 (solo proventi da parte stabile);
- Risparmi conseguiti sui compensi per lavoro straordinario anno 2026 come previsto dall'art. 79 c. 2 lett. d)
- Frazione della Retribuzione individuale di anzianità – RIA – relativa alle mensilità non corrisposte al personale cessato nel corso dell'anno precedente come previsto dall'art. 79 c. 2 lett. a) per l'anno 2026 è pari a zero;

B) Risorse variabili a destinazione vincolata previste dall'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 16-18:

- Compensi per attività prestate per conto dell'ISTAT (lett. a) al netto degli oneri riflessi ed IRAP compresi nei fondi ad essi destinati;

- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 da liquidare sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 234 del 27/12/2018 e salvo verifica dell'avvenuto introito delle relative risorse, stanziati nel bilancio 2024 sulla base del principio contabile 4/2, capitolo 5, punto 5.2 previsto dal D.M. 01/08/2019, al netto degli oneri riflessi ed IRAP compresi nei fondi ad essi destinati;
- Incentivi per recupero evasione IMU-TARI ex art. 1 c. 1091 Legge n. 145 del 30/12/2018 da liquidare sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 121 del 10/12/2019, al netto degli oneri riflessi ed IRAP compresi nei fondi ad essi destinati;

Considerato che:

- secondo il Decreto Legge 34/2019, art. 33 comma 2, *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11/09/2020) applicativa di tale disposizione ha chiarito che *“il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019”*;

Dato atto che la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate, come integrata con le risorse variabili descritte in precedenza, rispetta il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, anche in relazione alle risorse destinate ai titolari di retribuzione di posizione e risultato, le quali sommate agli importi del Fondo risorse decentrate non superano il corrispondente ammontare per il 2016;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

Visto il verbale n. 17 del 29/09/2026 del Collegio dei Revisori contabili, registrato al protocollo generale con n° 0042458/2026 del 29/09/2026, che attesta ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 quanto segue:

- la correttezza della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2026;
- il rispetto del limite in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 45/2017;
- certifica che i costi derivanti dalla costituzione del fondo per il personale non dirigente e del fondo per il personale dirigente per l'anno 2026 sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con gli stanziamenti di bilancio.

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- la deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028; la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane relativo al triennio 2026-2028;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;"

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di quantificare l'ammontare destinato al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, come previsto dall'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 58 comma 1 CCNL 23/02/2026 riferito all'anno 2026, come segue:

PARTE STABILE

(Art. 79 c. 1 e 1-bis CCNL 19-21, Art. 58 c. 1 CCNL 22-24)

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO Anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 16-18)	238.620,24
--	-------------------

Risorse stabili soggette al limite (art. 67 c. 2 CCNL 16-18)	
RIA PERSONALE CESSATO AP quota intera - art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 16-18	12.489,88
RISORSE art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 - art. 67 c. 2 lett. d) CCNL 16-18	-
INCREMENTO per riduzione stabile Fondo STRAORDINARIO - art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 16-18	-
INCREMENTO dotazioni organiche art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 19-21 (art. 33 D.L. 34/2019)	-
Totale RISORSE STABILI soggette al LIMITE (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	251.110,12

Risorse Stabili NON soggette al limite (art. 67 c. 2 CCNL 16-18)	
INCREMENTO art. 67 c. 2 lett a) CCNL 16-18 Euro 83,20 a dipendente al 31/12/2015	7.072,00
DIFFERENZIALI PEO art. 67 c. 2 lett b) CCNL 16-18 (dichiaraz. congiunta n. 5)	5.228,76
INCREMENTO art. 79 c. 1 lett b) CCNL 19-21 Euro 84,50 a dipendenti al 31/12/2018	5.577,00

DIFFERENZIALI PEO art. 79 c. 1 lett d) CCNL 19-21 dipendenti al 16/11/2022	5.176,34
DIFFERENZIALE B1-B3G e D1-D3G art. 79 c. 1-bis CCNL 19-21	35.181,20
INTEGRAZIONE 0,14% MONTE SALARI 2021 art. 58 c. 1 CCNL 22-24	2.802,60
Incremento art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 (WELFARE)	40.000,00
Incremento art. 14 c. 1-bis DL 25/2026 (Finanziamento EQ)	8.860,00
Totale RISORSE STABILI NON soggette al LIMITE (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	109.897,90
Totale RISORSE STABILI	61.008,02

3. di quantificare l'ammontare destinato al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività riguardante le risorse variabili, come previsto dall'art. 79 commi 2, 3, 5 CCNL 19-21) riferito all'anno 2026, come segue:

PARTE VARIABILE

(Art. 79 c. 2 e 3 CCNL 19-21, Art. 58 c. 2 CCNL 22-24)

Risorse variabili soggette al limite (art. 79 c. 6 CCNL 19-21)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 19-21)	-
FRAZIONE DI RIA AP quota una tantum (art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 19-21)	-
MESSI NOTIFICATORI - art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 19-21	-
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 19-21)	22.907,45
RISORSE scelte organizz. gestionali, politica retrib. - art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 19-21:	
- progetti specifici di Settore PIAO	51.278,39
- obiettivo Emergenza sul territorio	10.500,00
- progetto 1000 Miglia 2026	3.680,00
- potenziamento servizi di sicurezza PL (finanziato art. 208 C.d.S.)	23.960,00
TRATTAMENTO ACC. pers. trasferito in corso d'anno (art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 19-21)	-
	112.325,84

Risorse variabili non soggette al limite (art. 79 c. 6 CCNL 19-21)	
ECONOMIE FONDO AP art. 80 c. 1 (solo proventi da parte stabile art. 79 c. 1)	6.010,80
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 19-21	274,57
INTEGRAZIONE 0,14% MONTE SALARI 2021 (art. 58 c. 1 CCNL 22-24) - una tantum 2024	2.802,60
INTEGRAZIONE 0,14% MONTE SALARI 2021 (art. 58 c. 1 CCNL 22-24) - una tantum 2025	2.802,60
INTEGRAZIONE 0,22% MONTE SALARI 2018 (art. 79 c. 3 CCNL 19-21)	3.824,83
INTEGRAZIONE 0,22% MONTE SALARI 2021 (art. 58 c. 2 CCNL 22-24)	3.629,40
INTEGRAZIONE 0,22% MONTE SALARI 2021 (art. 58 c. 2 CCNL 22-24) - una tantum 2025	3.629,40

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 19-21	
- incentivi per accertamenti IMU e TARI (art.1 c. 1091 L. n. 145/2018)	31.373,55
- incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	80.000,00
- compensi ISTAT art. 70 ter CCNL 16-18	6.000,00
- art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001	-
ECONOMIE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (art. 16 c. 4 e 5 D.L. 98/2011)	-
Totale RISORSE VARIABILI NON soggette al LIMITE art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	€ 140.347,75
Totale RISORSE VARIABILI	€ 252.673,59

4. di costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, le cui risultanze vengono qui sinteticamente trascritte:

TOTALE RISORSE STABILI	361.008,02
TOTALE RISORSE VARIABILI	252.673,59
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	613.681,61
di cui: Totale risorse soggette al limite	363.435,96
di cui: Totale risorse NON soggette al limite	250.245,65
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (seconda parte art. 9 c. 2bis D.L. 78/2010)	- 28.369,09
Decurtazione ex art. 1 c. 236 L. 208/2015 su Fondo 2016 per cessati anno 2015 (0,97%)	- 2.906,09
Decurtazione risorse destinate EQ (art. 7 c. 4 lett u CCNL 19-21)	- 8.860,00
RIDUZIONE per parziale conglobamento ind. di comparto (art. 60 c. 2 CCNL 22-24)	- 8.411,04
TOTALE DECURTAZIONI	- 48.546,22
Totale al netto delle decurtazioni	565.135,39
Eventuale decurtaz. fondo SUPERAMENTO LIMITE 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/17)	-
SOMME A DISPOSIZIONE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	565.135,39

5. dare atto che, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022 la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;
6. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali interpretazioni legislative o situazioni che giustifichino la revisione;
7. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio 2026 relativi alla spesa del personale;

8. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione **2026**, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e *dell'attestazione di copertura finanziaria* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n° 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. di comunicare il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL del 23/02/2026.
13. di rendere noto ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Di Nardo;
14. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Risorse Umane del Settore Ambito Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta generale, la pubblicazione all'Albo Pretorio e gli adempimenti successivi;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

il **01 ottobre 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi